



# Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

*(Approvato con D.C.C. n.36 del 27.9.2022)*

## Art. 1 Oggetto

1.Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita Commissione o CCVLPs) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" di esecuzione del T.U. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.

## Art. 2 Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento :

- a) per luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione quali vie, o piazze;
- b) per luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso quali il pagamento di un biglietto per l'accesso;
- c) per luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene quale un cortile di un locale con finestre prospicienti la pubblica via;
- d) per spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva quali un cinema od un teatro;
- e) per trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo quali il ballo od il karaoke;
- f) per manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

## Art. 3

### **Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione**

1.Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

- locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motoclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

2. Sono esclusi dal campo di attività della CCVLPS:

- a)** Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche o similari) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.
  - b)** Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
  - c)** Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
  - d)** Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
  - e)** Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
  - f)** Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
  - g)** Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  - h)** Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
  - i)** Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.
3. Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Presidente della CCVLPS prima dell'inizio della manifestazione: una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'appontamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il responsabile dell'attività, può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo da parte degli organi preposti.

## Art. 4

### Composizione e nomina della Commissione

1.La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Monteprandone è nominata con atto del Sindaco.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2.La CCVLPS è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che assume le funzioni di Presidente;
- b) Responsabile del Settore 5, Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) Responsabile del Settore 2 - "Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo" o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche.

3.Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, il Responsabile del SUAP, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4.La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

5. La Commissione è un organismo collegiale perfetto, ragione per la quale in assenza di uno dei soggetti di nomina dovrà intervenire, ai lavori della stessa, altro soggetto ad uopo delegato. A tal fine, l'atto Sindacale può contenere la nomina del "supplente" per uno o più membri della Commissione.

6. Ai lavori della Commissione potranno chiedere di intervenire, con diritto di audizione, rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo, delle associazioni di categoria, di interessi diffusi e/o collettivi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori. Il presidente della Commissione potrà negare l'accesso alla Commissione con provvedimento motivato.

7. Le nomine degli esperti, effettivi e supplenti, in acustica o in altra materia tecnica sono effettuate dal Sindaco scegliendo tra professionisti indicati dai rispettivi albi od ordini. Tali nomine saranno efficaci dal momento dell'accettazione da parte dei professionisti e potranno essere revocate solo motivatamente.

8. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio Commercio o altro dipendente comunale designato al Responsabile Comunale del SUAP.

9. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre, al termine dei quali la stessa opererà, in regime di proroga per i successivi novanta giorni, per il solo esame dei casi indifferibili ed urgenti.

## Art. 5

### Compiti della Commissione

1. Alla CCVLPS compete l'accertamento tecnico finalizzato al rilascio della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e per le manifestazioni temporanee che si svolgono in:

- locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- spettacoli viaggianti con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori;
- altri locali di pubblico spettacolo od impianti sportivi con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti; luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone.

2. In relazione ai locali, ai luoghi, agli spazi ed agli impianti sopra indicati la Commissione:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, oltre che sulle manifestazioni temporanee;

- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- e) richiede e determina il servizio antincendio ai sensi del D. L.vo 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M. 22/02/1996 n. 261.

3. Le attività della Commissione di cui al precedente comma, si qualificano:

- nei casi di cui alla lettera a), quale attività di controllo preventivo, consistente nella verifica della conformità della proposta di intervento, sulla base della documentazione presentata, alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
- nei casi di cui alle lettere b) e c), quale attività di controllo successivo con verifica in loco (sopralluogo), dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che la stessa rispetti tutte le norme tecniche vigenti. Il parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto/spazio né fisserà la capienza complessiva ed impartirà le eventuali prescrizioni di esercizio;
- l'attività di cui alla lettera d) quale controllo successivo per la verifica del conforme svolgimento dell'attività di spettacolo o di trattenimento rispetto alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni impartite.

4. La Commissione, inoltre, per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, provvede a:

- accettare gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, ai fini dell'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- esprimere parere, ai sensi del D.M.I. 18 maggio 2007 e s.m.i., ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo comunale.

5. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

6. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione le tipologie non disciplinate dai Decreti Ministeriali 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996.

7. Spetta alla Commissione definire quale disciplina applicare ai casi non previsti nei commi precedenti.

## Art.6

### **Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali che attesta la rispondenza o del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta obbligo di presentare, al termine delle operazioni d'installazione e prima dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture nonché dichiarazione di conformità e di collaudo tecnico funzionale degli impianti esistenti.

2. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali di cui all'art. 5 comma 2 lett. a) del presente Regolamento, l'esame del progetto resta di competenza della Commissione che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed effettuare i controlli di cui all'art. 5, comma 2 lett. e).

3. Al fine della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente

affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

### **Art. 7**

#### **Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone**

1.Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda come indicato negli allegati. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

2.In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

### **Art. 8**

#### **Controlli di cui all'art. 141, comma 1 lett. E) del T.U.L.P.S.**

1.Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141 1° comma, lettera e) del TULPS.

2.Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

3.L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

4.Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5.Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

### **Art. 9**

#### **Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione**

1.Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

### **Art. 10**

#### **Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

1.Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività.

2.Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui al Regolamento sopra indicato, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPAM. L'acquisizione del parere di ARPAM si intende facoltativo.

3.Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali o simili esibizioni) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

### **Art. 11**

#### **Allestimenti temporanei – verifica condizioni di sicurezza**

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui vengono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza alcuna modifica, per i quali la commissione comunale ovvero la commissione provinciale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. In tali casi l'organizzatore dell'evento deve allegare alla richiesta idonea dichiarazione a mezzo di atto notorio che attesti l'invariabilità delle condizioni e corredata delle necessarie relazioni, dichiarazioni e certificazioni redatte da tecnico abilitato.

### **Art. 12**

#### **Documentazione tecnica**

La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è elencata nell'allegato al presente Regolamento e fa parte integrante e contestuale dello stesso (allegati A, B, C, D, E).

### **Art. 13**

#### **Richieste di intervento della Commissione**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda unica in bollo corredata della documentazione necessaria, secondo le linee guida vigenti, e presentata mediante invio telematico al portale del SUAP nei seguenti termini:

a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento, salvo comprovata urgenza, in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, e similari).

2. Le richieste presentate senza il rispetto delle suddette tempistiche verranno valutate in ordine alla completezza e procedibilità istruttoria.

3. Il Responsabile dell'Ufficio SUAP trasmetterà l'istanza di cui al comma 1 al Presidente della Commissione e al segretario il quale provvederà come stabilito dal successivo art.14.

4. Il Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, potrà richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o dell'evento da valutare, e/o disporre l'effettuazione di sopralluoghi.

5. La mancata consegna della documentazione o la consegna di documentazione non idonea comporta la mancata espressione del parere, con conseguente richiesta di integrazione o regolarizzazione, per effetto della quale si interrompono i termini del procedimento.

## **Art. 14** **Convocazione**

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, con avviso scritto da inviarsi, a cura del Segretario, a mezzo pec, o in caso di urgenza anche telefonicamente e/o via e mail, a tutti i componenti effettivi ed aggregati se previsti. Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della seduta nonché gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare alla seduta dei lavori della Commissione ne dà tempestiva comunicazione al Segretario e provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplisce conferendogli delega scritta affinché intervenga alla riunione. La delega non è necessaria per il membro supplente nominato nell'atto Sindacale.
3. L'avviso è trasmesso dieci giorni prima della data prevista per la sessione dei lavori ordinari. In caso d'urgenza, detto termine si può ridurre nel tempo necessario per la valida composizione del collegio.
4. L'avviso di seduta è contestualmente comunicato, sempre a mezzo pec o nelle forme ritenute più idonee, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori, direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
5. Dalla data di invio dell'ordine del giorno i membri di Commissione possono consultare la documentazione tecnica da trattarsi depositata presso il SUAP.

## **Art. 15** **Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, in orario lavorativo settimanale, presso la sede Comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o dei rispettivi supplenti o delegati.
3. Il parere della Commissione, obbligatorio ma non vincolante, è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Il parere viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è trasmesso al destinatario del provvedimento, nelle forme e nei tempi previsti dal relativo procedimento.
5. Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, verbale, sottoscritto da tutti i presenti, nel quale viene indicato: il luogo della riunione e il nome dei presenti, eventuali rilievi ed osservazioni, tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. Il parere negativo deve sempre essere motivato.
7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, a titolo consultivo, altri funzionari comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

## **Art. 16** **Spese di funzionamento della Commissione**

1. Il contributo alle spese di funzionamento della Commissione è fissato da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Attestazione del versamento deve essere allegata alla richiesta di intervento di cui all'articolo 4, o depositata presso la Segreteria della Commissione prima dello svolgimento del sopralluogo fermo restando che il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche
3. I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.
4. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.
5. La mancata corresponsione delle somme di cui sopra comporterà la non effettuazione dell'istruttoria dell'istanza.
6. Il contributo per il funzionamento della Commissione non è dovuto per le iniziative ad organizzazione diretta o patrociniate dal Comune.

7. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

### **Art. 17**

#### **Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione**

1. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 5, comma 2, lett. d), delle presenti disposizioni per il funzionamento della Commissione ai sensi dell'art. 141/bis del Regolamento T.U.L.P.S.

Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, un altro tecnico ad uopo incaricato.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, salvo casi indifferibili ed urgenti, convoca la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti e trasmette all'autorità competente le risultanze conclusive da approvarsi con apposito verbale.

4. Nei casi indifferibili ed urgenti derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli (art. 141 c. 1 lett. e) del regolamento T.U.L.P.S. per le determinazioni del caso.

5. La Commissione in sede di sopralluogo può prescrivere nuovi interventi o nuove cautele eventualmente necessari per la conferma dell'idoneità.

### **Art.18**

#### **Settore competente**

1. Il Settore Comunale competente per le attività della Commissione è individuato nel Settore Attività Produttive - SUAP.

2. Nel caso di eventi esclusi dal campo di applicazione dei Decreti Ministeriali 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996, il Responsabile SUAP rilascia attestazione al richiedente di non assoggettabilità dell'evento alla preventiva verifica dell'incolumità di cui all'art. 80 del TULPS.

### **Art.19**

#### **Entrata in vigore – disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla delibera di sua approvazione e viene pubblicato sul sito comunale.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 635/1940) nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e dal D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## ALLEGATO A

### ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

#### **Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto:**

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato;
- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;

b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 dei locali in progetto, evidenzianti:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- ubicazione dei servizi igienici.

In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, nella quale tra l'altro, dovrà in particolare, essere indicato:

- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996; per il tipo di manifestazione di pubblico spettacolo e/o intrattenimento (le caratteristiche di reazione al fuoco rientrano già nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996)
- descrizione degli interventi strutturali (ove previsti) e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

3. Progetto dell'impianto idrico antincendio e di ogni altro impianto di protezione attiva ove previsto secondo il DM 20/12/2012.

4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge 05.11.1971 n. 1086 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

6. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale, ai sensi della vigente norma UNI nei quali siano evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;
- il posizionamento della presa d'aria;
- le caratteristiche termo igrometriche garantite;
- la quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

7. Relazione sull'impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14 novembre 1997. Successivamente all'intrapresa dell'attività dovrà essere prodotta da parte dei titolari una dichiarazione di ottemperanza a quanto prescritto dal DPCM n. 215 del 16 aprile 1999.

Per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (att.65 dell'allegato I al DPR 151/2011), il Responsabile dell'attività dovrà attivare le procedure di valutazione del progetto di cui all' art.3 del DPR 1 agosto 151/2011 ai soli fini della prevenzione incendi.

## **ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE**

**Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di sopralluogo:**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al DM 37/08 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

2. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.

3. Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredata dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune (SUAP). Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

- ✓ Certificazione dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti dell'attività, che dovranno essere indicate e chiaramente identificabili su elaborati grafici in scala opportuna, su modulistica Ministeriale MOD PIN 2.2-2018 CERT REI;
- ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco di tutte le porte tagliafuoco installate nell'attività che dovranno essere indicate e chiaramente identificabili su elaborati grafici in scala opportuna, su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;
- ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco sistemi di protezione di attraversamenti di strutture tagliafuoco installati nell'attività (collari per tubazioni, serrande tagliafuoco, ecc.), che dovranno essere indicati e chiaramente identificabili su elaborati grafici in scala opportuna, su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;

- ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco previste in progetto, su modello “MOD DICH PROD 2018” a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell’edificio in scala opportuna;
  - ✓ Per i carichi sospesi di cui alla circolare prot. n°. 1689 del 01 aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile produrre la pertinente ed idonea documentazione certificativa;
  - ✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco materiali caratterizzati da classe di reazione al fuoco installati o comunque presenti nell’attività (moquettes, tendaggi, rivestimenti, mobili imbottiti, ecc.), su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;
  - ✓ Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.gennaio.2008, n.37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all’installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all’intero impianto antincendio a servizio dell’edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell’impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell’impianto alle norme UNI vigenti (UNI 11292, UNI 10779);
  - ✓ Dichiarazione di conformità dell’impianto fisso di spegnimento automatico di tipo “sprinkler” ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all’installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all’intero impianto antincendio “sprinkler” a servizio dell’edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell’impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell’impianto alle norme UNI applicabili (UNI 11292, UNI 12845);
  - ✓ Dichiarazione di conformità, ove previsto, dell’impianto di rivelazione fumi e calore, rilasciata da installatore abilitato ai sensi del DM 37 del 22.01.2008;
  - ✓ Dichiarazione di conformità relativa agli impianti di produzione del calore ed all’impianto di trasporto ed utilizzazione del gas, redatta dall’impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori;
  - ✓ Dichiarazione di conformità del Sistema di allarme acustico con altoparlanti ai sensi del D.M. 37/08 a firma del responsabile tecnico e del titolare dell’Impresa installatrice;
  - ✓ Dichiarazione di corretta installazione, ove previsto, dell’impianto di evacuazione o estrazione forzata fumi su modello ministeriale MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. a firma di installatore abilitato con allegato progetto dell’impianto a firma di professionista abilitato in alternativa potrà essere prodotta certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto su MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP. debitamente compilata, a firma di professionista antincendio;
  - ✓ Dichiarazione di corretta installazione, ove previsto, dell’impianto di sovrappressione di filtro a prova di fumo su modello ministeriale MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. a firma di installatore abilitato con allegato progetto dell’impianto a firma di professionista abilitato in alternativa potrà essere prodotta certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto su MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP. debitamente compilata, a firma di professionista antincendio.
4. Dichiarazione di conformità ove previsto dell’impianto di condizionamento.

Si ricorda che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da installatore espressamente abilitato per la specifica tipologia d’impianto e deve riportare i riferimenti al progetto predisposto da tecnico abilitato e alle norme di buona tecnica seguite per l’installazione. In allegato alla dichiarazione di conformità dovrà essere sempre prodotta visura camerale dell’installatore esplicitante l’abilitazione dello stesso nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. Nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia reperibile, per gli impianti eseguiti precedentemente all’entrata in vigore del DM 37/2008, potrà essere prodotta dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7, comma 6, del DM 37/2008, certificando con allegata dichiarazione le specifiche competenze del tecnico sottoscrittore, che ha esercitato l’attività

professionale per cinque anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. La suddetta dichiarazione di rispondenza potrà essere prodotta su MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP. debitamente compilato. Nei casi residuali d'impianti non disciplinati dal DM 37/2008 dovrà essere prodotta dichiarazione di corretta installazione dell'impianto su modello ministeriale MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. a firma di installatore abilitato con allegato progetto dell'impianto a firma di professionista abilitato.

**Documentazione inerente la gestione della sicurezza antincendio:**

- 1) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) del D.M. 19 agosto 1996;
- 2) dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e D.M. 10 marzo 1998;
- 3) dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza
- 4) copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero, nel caso di locali di capienza inferiore a 100 persone, copia dell'attestato di frequenza del corso di formazione del personale addetto al servizio antincendio, in conformità al D.M.10/03/1998, all. IX.

Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, per l'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento di cui al p.to 65 dell'allegato I al DPR 151/2011 e per tutte le altre eventuali attività ivi rientranti, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. ai sensi dell'art.4 del DPR 1 agosto 2011, l'istanza di cui all'art. 16, co. 2, del D.Lgs. 139/2006, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA antincendio).

## ALLEGATO B

### **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO**

#### **Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto:**

1. Planimetria in scala 1:500 o 1:200 a firma di tecnico abilitato evidenziante:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, "americane", carichi sospesi, stand, tensostrutture, bombole di gas, giostre, attrazioni;
- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti.

Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- l'ottemperanza alle singole prescrizioni previste dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 per il tipo di manifestazione di pubblico spettacolo e/o intrattenimento; (le caratteristiche di reazione al fuoco rientrano già nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996);
- attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, in aree accessibili al pubblico;
- il rispetto dell'art.12 del Regolamento di Polizia Urbana e della Civile Convivenza del Comune di Monteprandone.

#### **3. Strutture:**

- Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; nonché i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda ed infine le modalità di ancoraggio e/o di controvento.
- Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.
- Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.

Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/delle struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

#### **4. Impianto elettrico:**

- progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;

- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

#### **5. Impianti a gas:**

- elaborato grafico corredata di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI - CIG.

#### **6. Rumori:**

- richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997. In caso di manifestazioni e attività a carattere temporaneo al chiuso la documentazione da produrre è quella descritta nell'allegato A.

7. Per le attività di soccorso sanitario extra ospedaliero in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo si deve far riferimento a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti.

### **MANIFESTAZIONI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO**

#### **Documentazione da produrre in copia singola all'atto del sopralluogo:**

1. Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per tutte le altre strutture installate.

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico preposto dalla ditta installatrice. Per i carichi sospesi di cui alla circolare prot. n.1689 del 01 aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile produrre la pertinente ed idonea documentazione certificativa.

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al D.M.37/08 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredata della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti. Per i prodotti da costruzioni marcati CE dovrà essere prodotta la DoP (dichiarazione di prestazione) di cui al Regolamento europeo (EU) 305/2011 e dalla dichiarazione di corretta posa in opera.

5. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas alle vigenti norme UNI-CIG. (Le attività a carattere temporaneo sono escluse dal p.to 65 dell'allegato I al DPR 151/2011).

6. Copia della dichiarazione di inizio attività produttiva in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Documentazione inerente la gestione della sicurezza antincendio.

**ALLEGATO C**  
**IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI**

**Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto:**

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

- a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessario, e la zona esterna;
- b) Piante in scala 1:100 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- c) Sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100.

In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.03.96; (le caratteristiche di reazione al fuoco rientrano già nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al DM 18/03/1996);
- descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

3. Progetto dell'impianto idrico antincendio e di ogni altro impianto di protezione attiva (ove previsto - DM 20 dicembre 2012).

4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge 05.11.1971 n.1086 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

6. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale, ai sensi della vigente norma UNI, nei quali siano evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;
- il posizionamento della presa d'aria;
- le caratteristiche termo igrometriche garantite;

- la quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

7. Relazione sull'impatto acustico secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 14.11.1997.

8. Parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della Legge 2 febbraio 1939, n. 302 e successive modificazioni.

Per gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (att. 65 dell'allegato I al DPR 151/2011), il Responsabile dell'attività dovrà attivare le procedure di valutazione del progetto di cui all' art.3 del DPR 1 agosto 151/2011 ai soli fini della prevenzione incendi.

### **IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI**

#### **Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di sopralluogo:**

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al DM 37/08 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi;

2. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario;

3. Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredata dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

✓ Certificazione di tutte le strutture portanti e/o separanti dell'attività, che dovranno essere indicate e chiaramente identificabili su elaborati grafici in scala opportuna, su modulistica ministeriale MOD PIN 2.2-2018 CERT REI;

✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco di tutte le porte tagliafuoco installate nell'attività, che dovranno essere indicate e chiaramente identificabili su elaborati grafici in scala opportuna, su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;

✓ Per i carichi sospesi di cui alla circolare prot. n°. 1689 del 01/04/2011 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile produrre la pertinente ed idonea documentazione certificativa;

✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco sistemi di protezione di attraversamenti di strutture tagliafuoco installati nell'attività (collari per tubazioni, serrande tagliafuoco, ecc.), che dovranno essere indicati e chiaramente identificabili su elaborati grafici scala opportuna, su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;

✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco di serrande tagliafuoco previste in progetto, su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna;

✓ Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco materiali caratterizzati da classe di reazione al fuoco installati o comunque presenti nell'attività (moquettes, tendaggi, rivestimenti, mobili imbottiti, ecc.), su modulistica ministeriale MOD PIN 2.3-2018 DICH PROD;

✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, rilasciata da installatore abilitato ai sensi del DM 37 del 22.01.2008. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto

dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi;

✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22 gennaio.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti (UNI 11292, UNI 10779);

✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo “sprinkler” ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio “sprinkler” a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (UNI 11292, UNI 12845);

✓ Dichiarazione di conformità, ove previsto, dell'impianto di rivelazione fumi e calore, rilasciata da installatore abilitato ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008;

✓ Dichiarazione di conformità relativa agli impianti di produzione del calore ed all'impianto di trasporto ed utilizzazione del gas, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori;

✓ Dichiarazione di conformità dell'impianto di segnalazione e allarme incendio, rilasciata da installatore abilitato ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008;

✓ Dichiarazione di corretta installazione, ove previsto, dell'impianto di evacuazione o estrazione forzata fumi su modello ministeriale MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. a firma di installatore abilitato con allegato progetto dell'impianto a firma di professionista abilitato in alternativa potrà essere prodotta certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto su MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP. debitamente compilata, a firma di professionista antincendio;

✓ Dichiarazione di corretta installazione, ove previsto, dell'impianto di sovrappressione di filtro a prova di fumo su modello ministeriale MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. a firma di installatore abilitato con allegato progetto dell'impianto a firma di professionista abilitato in alternativa potrà essere prodotta certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto su MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP. debitamente compilata, a firma di professionista antincendio.

#### 4. Dichiarazione di conformità dell'impianto di condizionamento ai sensi della vigente norma UNI.

#### 5.Documentazione inerente la gestione della sicurezza antincendio.

Su specifica richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato.

Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, per gli impianti sportivi di cui al p.to 65 dell'allegato I al DPR 151/2011 e per tutte le altre eventuali attività ivi rientranti, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. ai sensi dell'art.4 del DPR 1 agosto 2011, l'istanza di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 139/2006, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA antincendio).

**ALLEGATO D**  
**MANIFESTAZIONI E ATTIVITA` A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI -**  
**SPETTACOLI VIAGGIANTI"**

**Documentazione da produrre in triplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto:**

Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- la distanza tra le attrazioni e i tendoni, che non dovrà essere inferiore a mt. 6;
- l'ubicazione del generatore di calore;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

2. Planimetria in scala 1:100 del locale a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; le misure adottate per la prevenzione degli incendi; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.06.1984.

**4. Strutture:**

- Descrizione generale di ogni tipologia di struttura eventualmente installata (con esclusione delle giostre e dei padiglioni, per le quali si procederà ad acquisire la documentazione necessaria in sede di sopralluogo) firmata da tecnico abilitato indicante: i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
- Dichiarazione di idoneità delle strutture suddette ai carichi previsti;
- Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) e strutturali di tutte le strutture installate.

Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.

**5. Impianto elettrico:**

Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;

- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

6. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337.

7. Per le attività di soccorso sanitario extra ospedaliero in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo si deve far riferimento a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti.

## **MANIFESTAZIONI E ATTIVITA` A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI - SPETTACOLI VIAGGIANTI"**

### **Documentazione da produrre in copia singola all'atto del sopralluogo:**

1. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato riguardante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici di ogni singola attrazione installata (giostre e padiglioni).

2. Ogni singola attrazione di spettacolo viaggiante installata dovrà essere registrata e dotata codice identificativo. Per ognuna di esse dovrà essere acquisita copia della dichiarazione di corretto montaggio oltre copia del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione di cui all'art.4 del DM 18/5/2007.

3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui al DM 37/2008 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti.

Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione, nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove richiesti dalle vigenti norme.

5. Documentazione inerente la gestione della sicurezza antincendio.

6. Copia della richiesta alla competente ASUR5 di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dei D.P.R. 327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande